

 TERME DI COMANO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  2022-2024	Rev.  26.01.2022
		Emissione: C.d.A.  Del. n. 1 dd.04.02.2022

AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO ACTC

Piano triennale di  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
2022- 2024

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

## Indice

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Oggetto e finalità del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza .	7
<b>2. LE FATTISPECIE DI REATO</b> .....	<b>8</b>
2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001) .....	9
2.2 Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione .....	10
2.3 Reati di Corruzione tra privati (presenti nei Reati Societari art. 25 ter D.lgs. 231/2001).....	12
2.4 Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale .....	13
2.5 Altri reati previsti dal titolo II, Capo II, del Codice Penale .....	14
2.6 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale .....	15
<b>3. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO</b> .....	<b>15</b>
3.1 Contesto esterno.....	16
3.1.1 L’andamento dell’economia.....	16
3.2.2 La criminalità .....	17
3.2 Contesto Interno .....	18
3.3 Soggetti e ruoli dell’organizzazione per la prevenzione della corruzione .....	21
3.4 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.....	21
3.5 I referenti della prevenzione della corruzione .....	24
<b>4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO</b> .....	<b>25</b>
<b>5. METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DEI RISCHI</b> .....	<b>25</b>
5.1 Individuazione dei processi e delle aree a rischio.....	26
5.2 La valutazione della probabilità e dell’impatto per determinare il rischio.....	26
<b>6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	<b>29</b>
6.1 Richiamo a Principi e comportamenti Etici .....	30
6.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	30
6.3 Corruzione passiva .....	31
6.4 Gestione omaggi, regali ed elargizioni .....	31
6.5 Conflitti d’interesse .....	32
6.6 Inconferibilità e incompatibilità per posizioni dirigenziali .....	32
6.7 Verifiche eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui conferire incarichi .....	33
6.8 Verifiche in merito alla sussistenza di eventuali “incompatibilità successive” (pantouflage).....	33
6.9 Rotazione.....	34
<b>7. TRASPARENZA</b> .....	<b>34</b>
7.1. Processo di pubblicazione dei dati.....	35
7.2. Procedura di accesso civico.....	36
7.3 Modalità per effettuare le segnalazioni e tutela del dipendente che segnala illeciti .....	38
7.4 Modalità di individuazione dell’organismo analogo all’OIV .....	40
<b>8. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL PIANO</b> .....	<b>41</b>
<b>9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE</b> .....	<b>41</b>
<b>10. SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>42</b>
10.1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.....	42
10.2 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e revisori) .....	42
10.3. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione .....	42
10.4. Misure nei confronti di soggetti terzi.....	42
<b>11. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA’</b> .....	<b>43</b>
<b>ALLEGATI:</b> .....	<b>44</b>
- Allegato 1 – VALUTAZIONE DI RISCHI ex L. 190/2012.....	44
- Allegato 2 – ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS. 33/2013 .....	44

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

## 1. PREMESSA

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), in linea con le rilevanti modifiche normative intervenute nel corso del 2016. In particolare, si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici Economici, (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare il PTPC, indicate nel PNA, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Inoltre, l'ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha dettato le "Linee guida per l'attuazione

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.lgs 33/2013 dal D.lgs 97/2016.

La nuova disciplina (D.lgs.97/16) tende a rafforzare il ruolo dei RPCT quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC degli Enti e a dare allo stesso più un ruolo di coordinamento delle attività connesse alla materia. È, inoltre, previsto al fine di semplificare, le attività delle amministrazioni nella materia, l'unificazione in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Rimane poi l'obbligo da parte degli enti di pubblicare i PTPC sul sito istituzionale entro il 31/01 di ogni anno, di nominare un RPCT da parte del Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società.

Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli organi di indirizzo dell'ente nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, l'ente dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno dell'ente fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui l'Ente sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla l. 190/2012, l’Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all’individuazione e alla gestione del rischio, come accennato sopra, l’Autorità ha tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno dell’Ente, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Come già accennato sopra, nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.lgs 97/2016, che apporta alcune importanti modifiche al D.lgs.33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis indica che il D.lgs. 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche *"in quanto compatibile"* agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Nel dicembre 2016 l'ANAC ha emanato la linea guida 1309 **LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013** andando a chiarire quanto indicato nell'art. 5 del D.lgs 33/2013 rivisto dal D.lgs 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato. Specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Pertanto, diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act* (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Sempre a dicembre 2016, l'ANAC, con la delibera n. 1310/2016 recante **"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016"**, ha precisato gli obblighi di pubblicazione per gli Enti indicati all'art. 2-bis c.2 e 3.

Nel 2017, con la delibera n. 1134/2017 recante **"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa"**



 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

**in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici”** ANAC ha dato indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Nel 2017 nel quadro normativo si inserisce la legge 179/17 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che prevede che gli Enti applichino adeguate procedure per la tutela dei segnalanti.

Nel 2018 con la delibera 1074 del 21 novembre l’Autorità ha approvato il PNA 2018 (aggiornamento del PNA 2016) nella cui parte generale che è stata riservata, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell’Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell’Autorità; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla “incompatibilità successiva” (pantouflage) e sull’adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del personale.

Nel PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati e richiamati anche in questo paragrafo. Il PNA contiene, quindi continui rinvii a delibere dell’Autorità che sono parte integrante del PNA stesso. L’obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Tutto ciò premesso e considerato, che l’Azienda Consorziale delle Terme di Comano (di seguito anche Terme di Comano, ACTC) ha redatto e mantiene aggiornato un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e un Codice Etico.

## **1.1 OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC) è uno strumento finalizzato a identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali e/o comportamenti volti alla malagestio.

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

Pertanto, Terme di Comano valuta e gestisce il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è redatto con la finalità di:

- prevenire il rischio corruttivo in ACTC e ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e o *malgestio*,
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di *malagestio*,
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e alla *malagestio*
- adempiere pienamente a quanto richiesto dal D.Lgs.33/2013 in merito alla disciplina sulla trasparenza.

Nella revisione del presente Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza, Terme di Comano ha tenuto conto dei seguenti principi, impostando l'avvio di un processo di cambiamento che prevede:

- coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella definizione delle strategie di gestione del rischio e nel supporto al RPTC sia in termini organizzativi che di stimolo al miglioramento;
- coinvolgimento della struttura nella gestione del rischio anticorruzione, attraverso interviste al personale al fine di individuare possibili processi a rischio ed individuare procedure, software, indicatori, attività di controllo, già in essere in Terme di Comano che potessero essere utilizzate anche per trattare i rischi individuati;
- realizzazione applicativa di una nuova metodologia di analisi del rischio in modo da poter implementare un miglioramento continuo dell'accuratezza dell'analisi, permettendo contemporaneamente la diffusione della cultura stessa dell'analisi del rischio in Terme di Comano;
- trattamento del rischio sulla base di priorità individuate attraverso l'analisi del rischio stesso, in modo tale che le decisioni prese possano essere parte integrante dei processi decisionali, anche con la definizione di specifici budget o capitoli di spesa per raggiungere gli obiettivi fissati;
- continuo monitoraggio e valutazione del sistema in ottica di miglioramento continuo
- coinvolgimento dell'intera struttura di ACTC nel rispetto dei principi e degli adempimenti sulla trasparenza previsti dal D.Lgs.33/2013 e dalle disposizioni ANAC

## 2. LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter - per la sola ipotesi dei reati di corruzione tra privati ex artt. 2635 Corruzione tra privati e 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati - del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dal Terme di Comano.

In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione del presente Piano e per consentire una lettura organica e completa del presente documento sono riportate tutte le



 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

## **2.1 REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D. LGS. 231/2001)**

### ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

*Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*

Il reato si configura nel porre in essere artifici fraudolenti affinché la fornitura di un servizio o di un bene o di un manufatto non corrisponda a quanto pattuito con il Cliente pubblico (Ente, Associazione, Società pubblica).

### ***Truffa aggravata ai danni dello Stato***

*Art. 640, comma 2, c.p. Truffa aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato*  
 "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

*Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

### ***Frode informatica***

*Art. 640 – ter c.p. Frode informatica*

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

### ***Reati in tema di erogazioni pubbliche***

*Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato*

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

*Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

## **2.2 REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25 D. Lgs. 231/2001)**

### *Art. 314 c.p. Peculato*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

### *Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

### *Art. 317 c.p. Concussione*

“Il pubblico ufficiale e l'incaricato che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

### *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione*

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

### *Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

### *Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti*

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

### *Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari*

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

**Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

**Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

**Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

"Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

**Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.319".

**Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

*Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio*

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

*Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite*

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. .”

### **2.3 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (PRESENTI NEI REATI SOCIETARI ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)**

*Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

*Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati*

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

## **2.4 REATI PREVISTI DAL TITOLO II, CAPO I, DEL CODICE PENALE**

*Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

*Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

*Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

*Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

*Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite*

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio Patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

## **2.5 ALTRI REATI PREVISTI DAL TITOLO II, CAPO II, DEL CODICE PENALE**

*Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti.*

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro .

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

*Art. 353bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di



 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

## 2.6 REATI PREVISTI DAL TITOLO VII, CAPO III, DEL CODICE PENALE

*Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.*

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

*Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.*

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite”.

*Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.*

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

## 3. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO

L'Azienda Consorziale Terme di Comano (di seguito definita “ACTC”, “Ente” o “Terme di Comano”), costituita dai Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè, S. Lorenzo Dorsino e Stenico, è stata istituita allo scopo di:

- gestire il patrimonio dell'ex Fondazione “G.B. Mattei”, attraverso attività termale e alberghiera;
- esercitare l'assistenza e la beneficenza a favore degli abitanti dei comuni consorziati, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea, nell'ambito dell'onere finanziario stabilito dallo Statuto;
- assicurare, a favore degli abitanti residenti nei sette comuni, il diritto ad attingere acqua alla fonte termale, per esclusivo proprio uso personale, giusta antichissima consuetudine.

L'Azienda ha natura di **ente pubblico economico** ed è sottoposta a controllo interamente pubblico.

L'art. 1 dello Statuto di ACTC individua le attività proprie dell'oggetto sociale nei seguenti termini:

*“a. gestire il patrimonio della ex Fondazione “G. B. Mattei, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: - termale; - alberghiera; - qualsiasi altra attività connessa, complementare, collaterale e strumentale alla attività istituzionale in funzione del conseguimento dell'ottimale gestione del patrimonio aziendale in conformità alle disposizioni del presente Statuto nonché alle finalità e agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. b. esercitare l'assistenza e la beneficenza a favore di abitanti dei comuni consorziati, nelle forme e con le modalità stabilite dall'assemblea, nell'ambito dell'onere finanziario stabilito dall'art. 36 dello Statuto.*

*c. assicurare a favore degli abitanti residenti nei comuni proprietari il diritto ad attingere acqua alla fonte termale, per esclusivo proprio uso personale, giusta antichissima consuetudine. Le modalità e i limiti per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati con regolamento di cui all'art. 11 comma 2 lettera k”.*

Attualmente, l'AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO ACTC:

- offre servizi termali coadiuvati da visite mediche attraverso la gestione dello stabilimento termale e

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

- della parte termale e sanitaria del Grand Hotel;
- offre servizi di pernottamento e ristorazione attraverso la gestione del Grand Hotel;
  - commercializza prodotti di cosmesi termale;
  - offre servizi di *wellness* nelle strutture aziendali che offrono i servizi termali;
  - organizza attività congressuali presso le strutture aziendali;
  - eroga acqua termale per la cura idropinica e produce acqua termale spray presso lo stabile "Antica Fonte";
  - si occupa della manutenzione delle aree verdi e del parco termale (e quindi sia dello sfalcio d'erba, che della potatura delle siepi, della rimozione dei residui organici delle aree verdi, del taglio e dell'abbattimento degli alberi del parco termale), anche attraverso personale esterno;
  - si occupa della gestione delle piscine, del Centro SPA e dei locali accessori del Grand Hotel (sono tuttavia oggetto di appalto: il monitoraggio dei livelli di Ph e cloro delle piscine, le temperature, il piano di autocontrollo, la sorveglianza della piscina esterna ed interna, la sorveglianza del Centro SPA, le saune, l'idromassaggio collettivo, l'assistenza in palestra, i corsi di acqua gym, le pulizie varie del centro, delle piscine, delle scalinate, la gestione della biancheria del centro, la preparazione e il ripristino della zona tisaneria);
  - si occupa della gestione del Bar presso lo Stabilimento termale e del Bar presso il Parco termale.

L'Azienda ha inoltre affidato all'esterno la gestione dei due negozi presso il piano terra dello Stabilimento termale: contratto di affitto a parrucchiera.

#### **Ambito di applicazione presidi e adempimenti di prevenzione della corruzione e trasparenza**

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza si applica quindi alle attività direttamente o indirettamente riconducibili al carattere pubblicistico ovvero **all'attività di utilizzo delle acque termali per scopi medico sanitari e per le attività poste a beneficio delle comunità locali.**

A puro titolo di esempio, vengono escluse dal presente ambito le attività connesse alla creazione, produzione e commercializzazione del prodotto cosmetico, alla ristorazione e all'ospitalità alberghiera.

L'ambito viceversa potrà essere esteso in funzione di specifici interventi di finanziamenti e contributo a carico della PA (Stato, Provincia, comuni, altri Enti di derivazione pubblica).

### **3.1 CONTESTO ESTERNO**

#### **3.1.1 L'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA**

Il risultato atteso per il 2021 è positivo e di crescita rispetto al 2020. Infatti, il fatturato dei primi nove mesi del 2021 supera del 16,6% quello dello stesso periodo del 2020, ma registra anche una crescita del +7,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, periodo antecedente la crisi innescata dall'emergenza sanitaria.

La dinamica congiunturale, rilevata nel terzo trimestre del 2021 riveste particolare importanza perché, se paragonata allo stesso periodo del 2020, interessato da un andamento solo parzialmente influenzato dall'emergenza Covid-19, registra un recupero decisamente intenso e tale da superare abbondantemente anche i livelli pre-crisi.

Il fatturato complessivo realizzato dalle imprese esaminate nell'indagine trimestrale aumenta del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, confermando la fase di sensibile ripresa. Tutti i settori si caratterizzano per una variazione decisamente positiva del fatturato su base tendenziale, con il manifatturiero che si distingue per l'andamento più favorevole (+16,7%) e il commercio al dettaglio per essere quello meno consistente, pur mantenendosi su valori positivi (+5,0%). Tra i due estremi si collocano i servizi alle imprese

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

e terziario avanzato (+16,4); le costruzioni (+12,5%), comparto sostenuto dalle misure di supporto nazionale come il superbonus e l'ecobonus; il commercio all'ingrosso (+12,3); i trasporti (+11,1%),

che registrano una ripresa rilevante grazie al recupero generalizzato di tutte le altre attività economiche.

La domanda continua a essere sostenuta in tutte le sue componenti, locale (+9,9%), nazionale (+15,1%) ed estera (17,6%), e anche le esportazioni evidenziano una ripresa particolarmente significativa, con una variazione positiva su base annua del 17,6%.

L'occupazione, in linea con il precedente trimestre, evidenzia una crescita moderata (+2,6%). Le variazioni positive più marcate si rilevano nei settori dei servizi alle imprese e del manifatturiero. Si riduce, invece, leggermente il numero degli addetti del comparto delle costruzioni (-1,3%).

L'andamento occupazionale presso le unità di più piccola dimensione (fino a 10 addetti) è fondamentalmente stabile (+0,5%), mentre risulta in crescita tra le medie (tra 11 e 50) e le grandi imprese (oltre 50), con aumenti pari, rispettivamente, a +3,9% e a +3,6%.

Gli ordinativi continuano a crescere a ritmo sostenuto (+40,3%), interessando trasversalmente tutti i settori e, in particolar modo, il commercio all'ingrosso e il manifatturiero.

I giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica dell'azienda, pur evidenziando delle oscillazioni notevoli tra settori, riflettono il sensibile miglioramento della situazione economica complessiva e, in termini prospettici (di qui a un anno), esprimono ottimismo, nonostante le preoccupazioni legate a una possibile ripresa dei contagi e alle tensioni inflazionistiche.

Dalle informazioni disponibili si deduce inoltre un andamento positivo (o quanto meno di miglioramento) dell'agricoltura trentina (e in particolare dei settori della frutticoltura e viticoltura) rispetto ai risultati del 2020. Nel 2020 si era infatti registrato, in linea con il risultato nazionale, un calo dei volumi e del valore della produzione rispetto al 2019 pari rispettivamente a 2020 agricolo -9,4% di volume e -12,9% di valore aggiunto .

### 3.2.2 LA CRIMINALITÀ

#### **Rapporto delle Direzione investigativa Antimafia relativa al secondo semestre 2020**

Come si evince dal Rapporto relativo al 2<sup>a</sup> semestre 2020, è nota la tendenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso a riciclare e reinvestire capitali di provenienza illecita prediligendo i territori caratterizzati da un tessuto economico florido come nel caso del Trentino. In questo senso è da leggersi l'infiltrazione registrata nei settori edile e dell'estrazione del porfido. Inoltre, anche la Provincia Autonoma si inserisce nel quadro della crisi economica generale dovuta alla pandemia. In tale contesto, un fattore di rischio ulteriore da tenere in considerazione è rappresentato dalla possibilità che le organizzazioni criminali si pongano, grazie alla disponibilità di importanti liquidità, quali "ammortizzatori" illegali in sostituzione dello Stato nel sostentamento delle piccole e medie imprese. Si rammenta che il Trentino (e anche l'Alto Adige) risultano essere interessati dalla presenza di malavitosi calabresi per lo più provenienti dalla Locride alcuni dei quali affiliati alla 'ndrangheta stanziati sul territorio sin dagli anni '70. Evidentemente la posizione geografica della regione posta sull'asse di comunicazione Italia-Austria-Germania ha suscitato l'interesse di soggetti vicini alle cosche che intendevano creare una sorta di "ponte" verso le proiezioni malavitose calabresi radicate nel sud della Germania in particolare a Monaco di Baviera.

Il Procuratore Distrettuale Antimafia di Trento, Sandro Raimondi, ha confermato che

	<p align="center"><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b></p> <p align="center"><b>2022-2024</b></p>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

*“...l’esistenza di proiezioni della ‘ndrangheta in regioni diverse dalla Calabria, consente di confermare l’esistenza di un fenomeno di colonizzazione dovuto al trasferimento di affiliati calabresi in altri territori precedentemente immuni da tali manifestazioni criminali, soprattutto nelle regioni del Nord Italia caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un più ampio grado di ricchezza generale. In tali territori sono state, infatti, ricostituite le articolazioni criminali di base della ‘ndrangheta, definite Locali, le quali hanno mutuato da quelle calabresi le regole di funzionamento e le forme delle iniziative criminali. Le suddette ramificazioni, presenti in Italia ma anche all’estero, seppur dotate di una certa autonomia operativa, sono legate alla ‘ndrangheta dei territori calabresi di origine a cui rispondono del loro operato e dipendono sotto un profilo regolamentare ed organizzativo.”*

### Indice della Criminalità 2021 – Lab 24 Sole 24 Ore

Il risultato della rilevazione annuale del Sole 24 ore per il 2021 vede in valore assoluto un significativo calo del numero di denunce per abitante da 2.737/100.000 nel 2020 a 2.107/100.000 nel 2021. Questo dato non solo riflette la generale diminuzione delle denunce in atto in Italia ma addirittura accentua per la Provincia di Trento un miglioramento della posizione in classifica dell’indice di rischiosità: si piazza 97esima provincia su 106 rilevazioni (il 2020 la vedeva 75esima)

Di seguito la rilevazione per tutte le tipologie di Reati:



Da quanto evidenziato emerge, tenendo anche in considerazione le attività svolte dall’Ente un livello di rischiosità derivante dal contesto esterno basso, ma che non consente di escludere in assoluto possibili influenze.

### 3.2 CONTESTO INTERNO

Ai sensi dello Statuto, gli organi dell’Azienda sono: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti.

L’**Assemblea** è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del sindaco o di un suo delegato. Ad essa spettano la determinazione degli indirizzi ed il controllo della loro attuazione.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da due a quattro membri compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

nomina a consigliere comunale e che risultino in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa nei diversi settori di interesse per ACTC.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le attività di programmazione, controllo gestionale e di alta amministrazione dell'azienda.

Al momento della redazione del presente Piano il CdA è rappresentato da due componenti: un Presidente e da un Consigliere delegato.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione** assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consorziale e realizza un costante collegamento e raccordo tra la direzione e il Consiglio di Amministrazione.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente tiene i contatti con Enti ed Autorità per le materie connesse all'attività gestionale e di competenza del C.d.A.

Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla sua assunzione.

Il presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

Il Presidente è Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e in questo senso ha delegato come Dirigente ai sensi della Salute e Sicurezza il responsabile dell'area tecnico amministrativa.

### **Consigliere Delegato**

L'Assemblea (attraverso specifica Delibera n. 2/2018 recepita dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera n. 32/2018), ha attribuito al Consigliere Delegato, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, deleghe nei seguenti ambiti:

- innovazione del prodotto termale;
- ricerca e rapporti con IGB Mattei;
- rapporti e rappresentanza in Associazione Terme del Trentino;
- riorganizzazione delle funzioni aziendali in termini gestionali e di funzione;
- organizzazione e rafforzamento dell'ufficio aziendale di marketing;
- nuove politiche di gestione della struttura alberghiera a seguito degli investimenti in wellness;
- sviluppo e lancio sul mercato della nuova linea cosmeceutica.

Compito del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso la figura del Consigliere Delegato, è la definizione delle politiche generali aziendali, lo sviluppo della strategia globale aziendale ed il coordinamento generale delle funzioni aziendali da esso stesso direttamente dipendenti. Il coordinamento delle sopra indicate funzioni è affidato al Consigliere Delegato.


Il **Collegio di revisori** effettua il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria ed è composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno, o da un Unico Revisore del Conto, eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea stessa.

Ad oggi il Collegio ha una composizione monocratica.

L'organizzazione dell'AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO ACTC risulta inoltre improntata secondo il principio della separazione dei ruoli su base gerarchica, come può desumersi dal seguente organigramma:



In sfumato le aree e dipartimenti di ACTC completamente escluse dall'ambito pubblicistico

L'organizzazione aziendale si articola come da descrizione seguente e da organigramma e prevede la diretta dipendenza dal Consiglio di Amministrazione delle seguenti Aree e Servizi:

- l'Area Tecnico-Amministrativa (funzione trasversale all'attività operativa aziendale),
- l'Area Prodotto
- l'Area Ospitalità
- il Servizio Marketing, che fa riferimento operativo all'Area Prodotto e all'Area Ospitalità
- Il Servizio Sviluppo del business.

#### **Area Prodotto (esclusa da ambito delle azioni del presente PTPC)**

Sviluppa e cura l'implementazione operativa del prodotto (inteso come proposta di valore al cliente, comprensivo quindi della parte fisica e materiale, del servizio e della componente esperienziale) secondo gli obiettivi strategici aziendali e i bisogni rilevati dal mercato, con particolare riferimento all'offerta cosmetica e a quella termale, sia di cura che di benessere



 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

#### **Area Ospitalità**

Sviluppa, attua e monitora la proposta di valore (prodotto, pricing, revenue, canali commerciali, promozione) al cliente con riferimento sia al centro termale che all'hotel, anche attraverso la gestione dell'organizzazione operativa aziendale.

#### **Area Tecnico Amministrativa**

Si occupa delle attività amministrative aziendali a supporto delle aree operative (termale, cosmesi, hotel). Si occupa inoltre dell'assicurare il corretto esercizio delle strutture aziendali dal punto di vista tecnico e del facility management del patrimonio fondiario e immobiliare dell'azienda.

#### **Servizio Marketing**

Si occupa delle attività di promozione e sviluppo di mercato per la proposta termale curativa e di benessere, la cosmesi e la ricettività in tutte le sue forme.

#### **Servizio Sviluppo del Business**

Si occupa di assicurare lo sviluppo dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'ambito curativo, sanitario e medico-scientifico, articolando le strategie definite, e delle attività di carattere istituzionale e generale dell'Azienda.

#### **Direzione Sanitaria**

Il Direttore Sanitario è il garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate dall'azienda

### **3.3 SOGGETTI E RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La legge 190/12, cui è conseguita la pubblicazione delle diverse edizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (inizialmente a cura di CIVIT, successivamente a cura di ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione), ha offerto preziosi spunti di riflessione che ACTC ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione.

Terme di Comano ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

### **3.4 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

L'Azienda Consorziale Terme di Comano, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs 33/2013 modificato secondo il D.lgs 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, attraverso il suo C.d.A. ha nominato lo scorso 15 Ottobre 2020 come Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza il Geometra Fabio Bonetti. Inoltre, la società adotta un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione

#### ***Durata in carica e revoca del Responsabile***

Il Responsabile resta in carica sino a revoca ed in ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento di ACTC o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile *ad interim*.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

### **Compiti e responsabilità**

Il Responsabile, coadiuvato dai referenti, cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo diversa indicazione di Anac e/o del Legislatore) del Piano di prevenzione della corruzione, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet di Terme di Comano nella sezione "TRASPARENZA".

Il Responsabile deve inoltre:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività delle Terme di Comano o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a disposizione del RPCT;

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

- segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- comunicare all'ANAC e nei casi più gravi all'ufficio disciplina dell'ANAC i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre (o altra data secondo le proroghe indette da ANAC) di ogni anno in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet delle Terme di Comano alla sezione "TRASPARENZA";
- predisporre e trasmettere alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- promuovere, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati dal Terme di Comano, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con il Terme di Comano, nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le Funzioni Aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- è responsabile della corretta pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- è responsabile della corretta e tempestiva gestione di ogni quesito dovesse giungere mediante lo strumento dell'accesso civico;
- è responsabile del riesame dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui il Direttore ha dato un diniego;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
- Comunicare eventuali inadempienze di pubblicazione

***Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione***

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i responsabili /dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio di Terme di Comano al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa dell'Ente con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dell'Ente, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- chiedere agli uffici di Terme di Comano informazioni sugli accessi generalizzati;
- interpellare il Garante in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

### **3.5 I REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Allo stato attuale, sono stati individuati i referenti cui assegnare quanto segue:

#### ***Il Consiglio di Amministrazione (CdA)***

Il CdA di Terme di Comano è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione dallo stesso svolta.

Il CdA, inoltre, esercita le seguenti funzioni:

- approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall'ANAC.

#### ***I responsabili delle aree a rischio corruzione***

Ai responsabili di processi / attività a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPTC;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPTC per individuare le misure di prevenzione;
- svolgono un costante monitoraggio sull'attività svolta nei propri uffici, anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei propri collaboratori
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- mettono a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- mettono a disposizione i dati, del loro ufficio, per la pubblicazione sul sito trasparenza, verificando che i propri collaboratori li rendano disponibili nei modi e nei tempi richiesti dalla normativa;

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

- segnalano tempestivamente, all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

#### ***Dipendenti / Collaboratori***

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano, segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile, ed in ogni caso al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

## **4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato sul sito istituzionale di ACTC nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del dl. 90/2014. ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 nei confronti dell'amministrazione che avrebbe dovuto adottare il Piano.

L'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC (es. da procedimenti disciplinari, giudiziari, ecc.);
- segnalazioni da parte dei dipendenti o delle parti interessate di inadeguatezza di procedure;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC.


Il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è adottato con apposita delibera del Cda che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti.

Tutte le proposte di modifiche/integrazioni del Piano e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Responsabile potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Piano di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

## **5. METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DEI RISCHI**

L'Allegato 1 al PNA 2019 modifica sostanzialmente il processo di gestione dei rischi corruttivi con un approccio che agisce su tutte le fasi che lo compongono. Tale documento diviene l'unico strumento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio. Il processo di gestione del rischio si articola come di seguito:

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022



## 5.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE A RISCHIO

Nel corso del 2021 l’Azienda, tenendo in considerazione l’analisi dei rischi effettuata, ha realizzato un’integrale revisione della mappatura dei processi interni con l’obiettivo di identificare le aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell’attività, risultano potenzialmente esposte a rischio corruttivo.

Per fare ciò l’Azienda ha:

- fatto leva sull’importante esercizio di analisi dei rischi precedentemente realizzato nel Consorzio, integrandolo con ulteriori processi ed attività non considerati in precedenza;
- adottato una metodologia di ponderazione dei rischi basata su criteri quali-quantitativi secondo quanto previsto dal PNA2019 e come concordato con il RPCT, implementandola nella fase di valutazione della rischiosità dei processi
- considerato le indicazioni di ANAC in merito alle Aree a rischio corruzione (sia quelle obbligatorie previste dalla L. n. 190/12 all’art. 1 comma 16) e sia quelle aggiuntive che verranno ritenute applicabili.

## 5.2 LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ E DELL’IMPATTO PER DETERMINARE IL RISCHIO

La nuova metodologia prevede per ottenere un livello di rischio per una specifica attività/processo, l’utilizzo di indicatori ponderati di probabilità (6) e di impatto (2).

Per calcolare la probabilità il Consorzio ha individuato i seguenti sei indicatori:

1. Livello di interesse: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
2. Grado di discrezionalità del decisore: grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti (grado di proceduralizzazione e prassi);
3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato: Numero di procedimenti che hanno coinvolto l’Ente
4. Opacità del processo decisionale: Misurati dal numero di solleciti scritti fatti da parte del RPCT per pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato;
5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: Misurato attraverso i comportamenti del responsabile dell’attività /



	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

processo in materia di anticorruzione e trasparenza;

6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: procedimenti giudiziari sugli amministratori e dipendenti ultimi tre anni.

Per ogni indicatore individuato si è deciso di utilizzare una scala “parlante” da 1 (Basso) a 3 (Alto) e, per ottenere il valore della probabilità, il Consorzio ha scelto di effettuare una media ponderata dei valori attribuiti a ciascun indicatore considerando anche i diversi pesi degli stessi indicatori nel determinare la probabilità.

Tipologia indicatore	INDICATORE 1 Livello di interesse	INDICATORE 2 Grado di discrezionalità del decisore	INDICATORE 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato
Peso % su probabilità	20%	20%	20%
Descrizione indicatore	Quantificabile in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo.	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; si misura in base al livello di chiarezza del processo in termini di proceduralizzazione (chi fa cosa e come) e presenza o meno di regolamentazione in materia.	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti di figure aziendali interessate al processo in esame
Descrizione livelli	<b>ALTO</b> = Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per consistente si intende un valore economico superiore a 10.000 euro)	<b>ALTO</b> = Attività non regolamentata e/o con obiettivi non chiari e che quindi presenta un'ampia discrezionalità nelle decisioni	<b>ALTO</b> = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione, sul processo in esame, nell'ultimo anno
	<b>MEDIO</b> = Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. (per modesto si intende un valore economico nell'ordine delle migliaia di euro)	<b>MEDIO</b> = Attività parzialmente regolamentata e/o con obiettivi definiti ma non puntuali e che quindi presenta una certa discrezionalità nelle decisioni	<b>MEDIO</b> = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione, sul processo in esame, negli ultimi tre anni
	<b>BASSO</b> = Il processo da luogo a scarsi o irrilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per scarso / irrilevante si intende un valore economico inferiore a mille euro)	<b>BASSO</b> = Attività ben regolamentata e con obiettivi chiari e che quindi non presenta discrezionalità nelle decisioni.	<b>BASSO</b> = Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare (con sanzione) sul processo in esame, negli ultimi tre anni

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

Tipologia indicatore	INDICATORE 4 Opacità del processo decisionale	INDICATORE 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo (o attività) nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	INDICATORE 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento
Peso % su probabilità	10%	10%	20%
Descrizione indicatore	Misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Misurato attraverso i comportamenti del singolo responsabile nelle diverse attività di sua competenza in materia di anticorruzione e trasparenza e in generale nel livello di collaborazione con il RPCT	Desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili dei processi e dal RPCT
Descrizione livelli	ALTO = Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO = Poco collaborativo	ALTO = Il processo non è stato monitorato o, se monitorato, ha evidenziato criticità
	MEDIO = Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	MEDIO = Collaborativo	MEDIO = Il processo è stato monitorato e il controllo ha evidenziato alcune lacune
	BASSO = Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	BASSO = Proattivo	BASSO = Il processo è stato monitorato e il controllo non ha evidenziato lacune

Per calcolare l'impatto l'Azienda ha individuato due criteri: economico e reputazionale. Anche in questo caso è stata scelta una scala da 1 a 3 per ogni criterio e ciascun indicatore pesato (in modo omogeneo).

Scala di valori per il CRITERIO ECONOMICO		Scala di valori per il CRITERIO REPUTAZIONALE	
1	- fino a 1.000 euro	1	- risonanza locale per breve periodo
2	- da 1.000 euro a 50.000 euro	2	- risonanza locale per lungo periodo
3	- maggiore di 50.000 euro	3	- risonanza nazionale

Per ottenere il valore dell'impatto si è proceduto a calcolare la media dei valori dei due criteri.

Il livello di Rischio (R) è poi stato calcolato come il prodotto fra il valore della Probabilità (P) e l'Impatto (I):

$$R=P*I$$

		Impatto				
		Valore	1	1,5	2	2,5
Probabilità	1,00	1	1,5	2	2,5	3
	1,10	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3
	1,20	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	1,30	1,3	1,95	2,6	3,25	3,9
	1,40	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
	1,50	1,5	2,25	3	3,75	4,5

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

Valore	Impatto				
	1	1,5	2	2,5	3
1,60	1,6	2,4	3,2	4	4,8
1,70	1,7	2,55	3,4	4,25	5,1
1,80	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
1,90	1,9	2,85	3,8	4,75	5,7
2,00	2	3	4	5	6
2,10	2,1	3,15	4,2	5,25	6,3
2,20	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
2,30	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9
2,40	2,4	3,6	4,8	6	7,2
2,50	2,5	3,75	5	6,25	7,5
2,60	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8
2,70	2,7	4,05	5,4	6,75	8,1
2,80	2,8	4,2	5,6	7	8,4
2,90	2,9	4,35	5,8	7,25	8,7
3,00	3	4,5	6	7,5	9

Si sono quindi individuati 5 livelli di rischio, secondo la seguente tabella:

LIVELLO DI RISCHIO		AZIONE
<b>MOLTO BASSO</b>	da 1 a 2,25	Nessuna azione
<b>BASSO</b>	da 2,26 a 3	Nessuna azione / possibile valutazione di opportunità
<b>MEDIO</b>	da 3,1 a 4,2	Valutare se intraprendere azioni di mitigazione del rischio. Nel caso non si intraprendano mitigazioni il responsabile dell'Area deve indicare motivazioni
<b>ALTO</b>	da 4,25 a 5,75	Necessaria azione per mitigare il rischio
<b>MOLTO ALTO</b>	da 5,76 a 9	Necessaria azione immediata per mitigare il rischio

La valutazione / mappatura del rischio ottenuta grazie alla sopra illustrata metodologia è contenuta nell'Allegato 1 Valutazione del rischio ex L.190/2012 e ANAC al presente documento. Le azioni per mitigare il rischio derivanti da tale mappatura vengono elencate in un programma di attività in gestione al RPCT.

## 6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPC. Nel presente capitolo si riportano le misure generali per la prevenzione della corruzione applicate dall'Ente. In conformità con quanto indicato nel PNA 2019, le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione. Si definiscono "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

riferimento.

## 6.1 RICHIAMO A PRINCIPI E COMPORAMENTI ETICI

Molti principi e regole comportamentali sono in ogni caso richiamati nel Codice Etico dell'Ente, tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno dedicare una specifica sezione:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento o nel modello organizzativo;
- è fatto divieto di violare i principi, i regolamenti e le procedure per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto obbligo di esercitare i propri compiti orientando l'azione dell'Ente alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività dell'Ente deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- è fatto obbligo di rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- è fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Ente secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- è fatto obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

## 6.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento definite nel Codice Etico.

Oltre a quanto già definito nel Codice Etico si riportano le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dall'Ente, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA e/o privati che possano promuovere o favorire gli interessi del Ente, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui l'Ente ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;

### **6.3 CORRUZIONE PASSIVA**

L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno dell'Ente per ottenere utilità che non gli spettino;

Nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

### **6.4 GESTIONE OMAGGI, REGALI ED ELARGIZIONI**

Il personale non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il personale non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Inoltre, il personale non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore.

Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro per anno, anche sotto forma di sconto.

I Destinatari del PTCP non devono in nessun caso cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;

In ogni caso, è fatto divieto ai Destinatari di promettere o distribuire omaggi e regali, anche a seguito di illecite pressioni, al di fuori di quanto previsto dalle prassi dell'Ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente;

È fatto divieto di ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, attraverso sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

## 6.5 CONFLITTI D'INTERESSE

Al fine di ridurre la possibilità che si verifichino situazioni di conflitto di interesse, è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni relative ad attività da cui possa anche "potenzialmente" derivare un conflitto tra gli interessi personali e quelli aziendali. Non è consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali; fermo quanto precede, agli Amministratori e ai Procuratori non è consentito detenere interessi diretti o indiretti con soggetti concorrenti, clienti, fornitori e addetti alla revisione/certificazione dei conti.

Coloro che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore, che la segnalerà al responsabile dell'ufficio di appartenenza, che valuterà la situazione e vigilerà di conseguenza informando l'Organismo di Vigilanza e, quindi, anche per il tramite di quest'ultimo, l'Organo Amministrativo.

## 6.6 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 39/2013:

- **per "inconferibilità"** si intende *"la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico"* (cfr. lett. g);
- **per "incompatibilità"** si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"* (cfr. lett. h).

Nell'ambito degli obblighi facenti capo agli enti privati in controllo pubblico in materia di inconferibilità ed incompatibilità, e nell'ambito del presente Piano, ACTC ha pianificato di impartire direttive interne:

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

- affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e le cause di incompatibilità;
- affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico;
- volte a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi, e ciò sia all’atto del conferimento dell’incarico, che annualmente e su richiesta, nel corso del rapporto.

Laddove la situazione di inconferibilità o di incompatibilità emerga al momento del conferimento dell’incarico, nel primo caso l’Azienda non procede al conferimento dell’incarico<sup>1</sup>, nel caso invece di incompatibilità, essa deve essere rimossa prima del conferimento<sup>2</sup>. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti

#### **6.7 VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E/O DEI SOGGETTI CUI CONFERIRE INCARICHI**

ACTC ha pianificato di procedere con la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui conferire incarichi:

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all’atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- in relazione agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

In caso di esito positivo, ACTC si asterrà dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, provvedendo a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Sono state pertanto impartite direttive per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo.

#### **6.8 VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI “INCOMPATIBILITA’ SUCCESSIVE” (PANTOUFLAGE)**

L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Inoltre nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ANAC ha affermato che è da ritenere che il divieto di pantouflage sia da riferirsi anche ai dipendenti degli Enti pubblici economici.

<sup>1</sup> Conferimento altrimenti nullo, con le conseguenze di legge.

<sup>2</sup> A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.



 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

In considerazione di quanto sopra ACTC ritiene opportuno:

- a. chiedere, d'ora in avanti, a candidati a cariche amministrative o appaltatori, autodichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (con testo da predisporre, in conformità alla normativa in questione) circa l'insussistenza di circostanze ostative ai sensi della normativa citata;
- b. far sottoscrivere al momento dell'assunzione, a dipendenti destinati a ricoprire cariche dirigenziali o a svolgere funzioni caratterizzate da poteri autoritativi o negoziali, apposita dichiarazione di consapevolezza circa il divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali.

Inoltre si evidenzia che, al fine di garantire il rispetto del principio di incompatibilità successiva, ACTC potrà quindi esercitare una limitata forma di controllo dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

## 6.9 ROTAZIONE

Stante l'esiguità della struttura aziendale non è ragionevolmente possibile operare una rotazione del personale; conseguentemente ACTC, a seguito dell'eventuale insorgere di fenomeni e nei casi di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, di opererà ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera l-quater del D. Lgs. 165/2001

## 7. TRASPARENZA

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

Come anticipato in premessa, con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Tali linee guida sono state prese in adeguata considerazione dall'Ente per organizzare la propria attività in questa materia. Nei paragrafi successivi si evince come l'Ente si è organizzato al fine di rispondere al D.Lgs. 33/13.

L'Ente ha introdotto nel proprio Codice Etico l'obbligo di comportamenti e adempimenti volti alla trasparenza inoltre, Terme di Comano, attraverso la pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Il Ente con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posta ACTC in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui l'Ente impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

### **7.1. PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI**

ACTC pone quindi enorme importanza sul rispetto del principio di trasparenza per gli eventi e nelle azioni verso l'interno e verso l'esterno dell'organizzazione. Peraltro, si evidenzia che, per quanto riguarda ACTC, gli adempimenti sulla trasparenza ex D.Lgs.33/13 si applicano alle attività che direttamente o indirettamente risultano di "carattere pubblicitario" ovvero alle attività correlate all'utilizzo delle acque termali per scopi medico sanitari e alle attività poste a beneficio delle comunità locali.

A puro titolo di esempio, sono quindi escluse dal presente ambito le attività connesse alla creazione, produzione e commercializzazione del prodotto cosmetico, alla ristorazione e

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

all'ospitalità alberghiera.

L'ambito è invece esteso a quei specifici interventi finanziati in via prevalente con contributi di Amministrazioni pubbliche (Stato, Provincia, Comuni, altri Enti di derivazione pubblica).

In merito alle informazioni in ambito, il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio, sull'effettiva pubblicazione ma non sostituisce gli uffici nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante riscontro ai responsabili dei dati di quanto verificato, segnalando in particolare eventuali mancanze.

I dati che l'Ente pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "Società trasparente" ed organizzati come indicato nella tabella allegata alla delibera ANAC 1134/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella citata tabella allegata alla delibera ANAC 1134 del 2017.

Per ogni singolo adempimento riportato in tabella l'Ente ha definito l'"Allegato 2 - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS.33/2013" che da evidenza::

- dell'esito della valutazione di applicabilità o non applicabilità del dato per ACTC. Nel caso di non applicabilità sul portale trasparenza è fornita la motivazione della non applicabilità.
- il responsabile del dato e della sua predisposizione;
- il responsabile della pubblicazione dei dati;

## **7.2. PROCEDURA DI ACCESSO CIVICO**

La legislazione prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per l'Ente di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie riconosciute in apposito "Regolamento in materia di accesso documentale, civico e

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

generalizzato” allegato al Piano:

- a) “accesso civico semplice” di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b) “accesso generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- c) “accesso documentale” come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

#### **Accesso civico semplice**

L’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’Ente in applicazione dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, ha istituito diverse modalità per la presentazione della domanda che possono essere utilizzate dai cittadini per le richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPTC che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può essere presentata:

- via email all’indirizzo [accesso\\_semplice@termecomano.it](mailto:accesso_semplice@termecomano.it) ;
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo – località Terme Comano 6, 38070 Stenico (TN);
- a mani all’ufficio segreteria.

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Consigliere Delegato che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Le modalità di richiesta di accesso civico è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Ente, alla sottosezione Altri contenuti.

Per ulteriori informazioni rispetto alla modalità di gestione dell’accesso civico generalizzato si rimanda al regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato predisposto dall’Ente.

#### **Accesso generalizzato**

L’accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013). Il diritto di accesso generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

L’esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere effettuato dai cittadini nei seguenti modi:

- via email all’indirizzo [accesso\\_generalizzato@termecomano.it](mailto:accesso_generalizzato@termecomano.it) ;
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo – località Terme Comano 6, 38070 Stenico (TN);
- a mani all’ufficio segreteria.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico è il Consigliere Delegato salvo che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare tale incarico ad altro Dirigente/o dipendente che non può coincidere con il responsabile dell’accesso documentale di cui all’art. 5.

Il titolare dell’accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale o di mancata

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Trascorsi i termini indicati l'RPCT in caso di ricorso del richiedente, risponde con un provvedimento espresso e motivato.

Le modalità di richiesta di accesso generalizzato sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, alla sottosezione Altri contenuti.

Per ulteriori informazioni rispetto alla modalità di gestione dell'accesso civico generalizzato si rimanda al regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato predisposto dall'Ente.

#### **Accesso documentale**

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge 241/1990 e dal "regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato" a cui si rimanda per maggiori informazioni.

### **7.3 MODALITÀ PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI**

La Legge 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha rafforzato l'istituto della segnalazione già presente con l'art. 54-bis del D.lgs. 165/01.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del whistleblowing recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno.

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private e alla prevenzione delle malversazioni.

#### **Modalità di segnalazione**

E' possibile per tutti i destinatari del PTPC effettuare segnalazioni per potenziali comportamenti scorretti ai sensi della L. n. 190/2012 al RPCT utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [rpct@termecomano.it](mailto:rpct@termecomano.it);

La segnalazione dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti, anche di natura multimediale che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti;

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.). Nel caso in cui il segnalante non sia ricontattabile RPCT può valutare la segnalazione ai fini di un miglioramento del PTPC e delle procedure dell'Ente.

Nel caso di segnalazioni anonime, dove è possibile ricontattare il segnalante, se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

Il segnalante (di seguito anche whistleblower), come indicato nell'art. 1 della L. 179/2017, ha la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o la denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

### **Oggetto della segnalazione**

L'Ente ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutele, comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

### **Tutela del segnalante**

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

Il RPTC informa il segnalante della conclusione delle indagini.

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore ACTC ha previsto quanto segue:

- le segnalazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del RPCT sopra riportato che girerà l'email ricevuta della segnalazione sull'indirizzo di posta elettronica personale del RPCT;
- per accedere all'indirizzo di posta elettronica è necessaria un'autenticazione (utente e password) ;
- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie del RPTC a seguito di segnalazioni, se stampate, saranno custodite in apposito luogo dal RPTC, non accessibile a terzi.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti agli obblighi di riservatezza. Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

Qualora vi siano per il segnalante del quale si fosse conosciuta l'identità, delle discriminazioni di qualsiasi genere ricollegabili alla segnalazione effettuata, lo stesso potrà, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, denunciare le discriminazioni subite direttamente all'ANAC.

È a carico dell'Ente (art. 1 c. 7 L.179/17) dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato (art. 1 c. 7 L.179/17) a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 23/15.

Le tutele di cui all'art. 1 della L. 179/17 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque nei casi di segnalazione di dolo o colpa grave.

#### **Segnalazioni infondate**

L'Ente si impegna a evitare situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali.

Il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto della segnalazione venga utilizzato abusivamente e in malafede (dichiarazioni false con dolo o colpa grave) l'Ente, provvederà ad avviare contestazioni disciplinari. L'abuso dell'istituto della segnalazione può configurarsi nei seguenti casi:

- segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" dalle future azioni disciplinari che l'organizzazione vorrà intraprendere;
- segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno del Ente.

#### **7.4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO ANALOGO ALL'OIV**



 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla valutazione di quanto pubblicato (art. 44 del D.lgs 33/2013), l'Ente ha incaricato dello svolgimento di questo adempimento l'OdV, il quale procederà alla compilazione della griglia secondo le indicazioni di ANAC, sia per quanto riguarda la metodologia sia per quanto concerne i tempi di pubblicazione.

## 8. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato agli amministratori, al Collegio dei Revisori (ad oggi costituito in forma monocratica) e a tutto il personale dipendente e afferente a vario titolo nell'Ente. Il P.T.P.C sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e una copia viene resa disponibile per consultazione con gli altri documenti dell'Ente presso l'ufficio del RPCT.

## 9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento. Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, l'Ente ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio. La formazione continua e sistematica è gestita dall'Ente attraverso confronto con il personale al momento della revisione annuale del piano.

In particolare, la formazione è così pianificata:

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con Ente (al momento dell'adozione del PTPC e comunque per tutti i neoassunti):

- illustrazione della nozione di corruzione;
- illustrazione del Codice Etico;
- il Piano Trasparenza e Prevenzione della Corruzione;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione: sue attività e modalità di relazione con lo stesso;
- procedure per l'accesso civico;
- tutela del segnalante.
- successivamente, al momento dell'approvazione del Piano, il RPCT predispone un programma di formazione che allega al Piano stesso.

Il programma ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione, definendo anche programmi specifici in funzione del ruolo ricoperto e del settore di appartenenza;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

di recupero. Tutta l'attività formativa viene erogata dal RPTC o consulenti esperti in materia nel rispetto della procedura esistente. Il RPCT archivia tutta la documentazione attestante la formazione erogata.

## **10. SISTEMA DISCIPLINARE**

Considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità disciplinare, l'Ente, applicherà il proprio sistema disciplinare. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Al fine di adottare un unico sistema sanzionatorio l'Ente ha deciso di rimandare al contratto nazionale del lavoro integrandolo con le sanzioni da comminare a coloro che: hanno violato le misure di tutela dell'anonimato del segnalante, hanno effettuato segnalazioni con colpa grave o dolo allo scopo di calunniare colleghi, amministratori ecc.

### **10.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI**

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. L'Ente ritiene gravi i comportamenti che portano a violare l'identità del segnalante e le segnalazioni effettuate con dolo e colpa grave e verranno pertanto trattate con sanzioni disciplinari altrettanto importanti, decise dal Consiglio di Amministrazione.

### **10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI (AMMINISTRATORI E REVISORI)**

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai Responsabili dei servizi, quali gli Amministratori e il Revisore, il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### **10.3. MISURE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al Responsabile della prevenzione è stabilito che, in caso di loro grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 L. 190/2012.

### **10.4. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI**

I comportamenti in violazione del codice di etico e di comportamento e del presente Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con il Ente (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà del Ente inserire nei relativi contratti.

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 1 dd.04.02.2022

Se le violazioni/inadempienze sono reiterate e prolungate, RPCT deve, in ottemperanza all' art. 43 comma 1 e 5, segnalare all'ufficio di disciplina dell'ANAC le inadempienze per l'attivazione del procedimento disciplinare, comunicandolo contestualmente al CdA ai fini dell'attivazione altre forme di responsabilità.

## 11. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA'

### Attività annuali

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPTC sono di seguito riassunte:

- stesura e pubblicazione entro il 15 Dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC o dello Stato) di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta (secondo gli schemi proposti da ANAC)
- riunione con la Dirigenza in cui il RPTC illustra il rispetto di quanto definito nel Piano (es. andamento audit, rispetto del piano di formazione, segnalazioni, proposte di modifica del piano, andamento degli accessi civici, andamento del sito trasparenza, ...);
- proposta di revisione del piano e delle attività pianificate per l'anno successivo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- supervisione della formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione e trasparenza;
- redazione di un piano audit e delle attività per l'anno successivo (che tenga conto in particolare dell'esito degli audit già svolti);
- gestione degli audit pianificati che possono essere condotti sia informando preventivamente i soggetti interessati sia con la modalità "a sorpresa", avvalendosi anche di esperti in materia esterni a ACTC;
- gestione di ogni segnalazione pervenuta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed eventuale attività di coordinamento con OdV;
- riunione con Organismo di Vigilanza OdV per scambio informazioni in relazione alle proprie attività e al fine di coordinarsi nelle attività di monitoraggio (RPTC)
- verifica periodica che sul sito trasparenza sia pubblicati tempestivamente tutti i documenti richiesti dalla normativa;
- verifica/aggiornamento dell'"Allegato 2 - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS. 33/2013".

### Anno 2022

- Valutazione di rischi ex L. 190/2012
- Adozione del piano 2021-2023
- Formazione ai dipendenti di sensibilizzazione sui temi della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle novità introdotte;
- Predisposizione eventuali misure di prevenzione emergenti da analisi dei rischi e verifica della relativa implementazione
- Verifica dell'efficacia della procedura per le segnalazioni e per la tutela del segnalante, sia per ambito L. 190/12 che per d.lgs 231/01
- Rilevazione delle aree di miglioramento emerse da audit, segnalazioni e tavolo di lavoro e gestione delle proposte di risoluzione con il fondamentale supporto aziendale;
- Realizzazione piano di audit

### Anno 2023

- Valutazione efficacia ed aggiornamento del PTPC con eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti)
- Verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro)

 <b>TERME DI COMANO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  <b>2022-2024</b>	Rev.
		26.01.2022 Emissione: C.d.A. Del. n. 1 dd.04.02.2022

- Verifica se necessario adeguamento PTPC
- Informazione al personale su audit effettuati nel periodo precedente (RPTC)
- Incontri con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC)

#### **Anno 2024**

- Valutazione efficacia ed aggiornamento del PTPC con eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti)
- Verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro)
- Verifica se necessario adeguamento PTPC
- Informazione al personale su audit effettuati nel periodo precedente (RPTC)
- Incontri con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC)

#### **ALLEGATI:**

- **ALLEGATO 1 – VALUTAZIONE DI RISCHI EX L. 190/2012**
- **ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS. 33/2013**